CITTÀ DI IMPERIA

SERVIZIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

(D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 art. 146 comma 7)

ISTANZA PROT. 33257/10 del 21-09-2010

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Dati anagrafici: Sig.ra Muschietti Christine nata a IMPERIA il 09-06-1970 C.F.: MSCCRS70H49E290R residente in

Via San Bartolomeo 74 IMPERIA

Titolo: proprietà

Progettista: Arch. Palumbo Christian

B) IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Località:VIA SAN BARTOLOMEO 74 - CARAMAGNA

Catasto Fabbricatisezione : CAR foglio : 2 mappale : 1008 sub : 3

C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

C1) VINCOLI URBANISTICI

P.R.G. VIGENTE ZONA: "ES" zona agricola tradizionale - art. 47RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE AGR art.23

C2) DISCIPLINA DI P.T.C.P.

Assetto insediativo ANI-MA

Assetto geomorfologico MO-B

Assetto vegetazionale COL-ISS

C3) VINCOLI:

Beni Culturali D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte II (ex L. 1089/39) SI - NO -

Ambientale D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte III (ex L. 1497/39 ? L.431/85) SI - NO -

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Posa di pannelli fotovoltaici su fabbricato sito in VIA SAN BARTOLOMEO 74 - CARAMAGNA

E) PROGETTO TECNICO:

Relazione paesaggistica normale completa: SI - NO

Relazione paesaggistica semplificata completa: SI - NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

.....

G) PARERE AMBIENTALE

1) CARATTERISTICHE DELL' IMMOBILE OGGETTO D' INTERVENTO.

L'intervento è previsto su un fabbricato residenziale articolato con due piani fuori terra, con copertura del tipo a capanna e sito in corrispondenza della Via S.Bartolomeo (Caramagna).

2) NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ZONA.

La zona è di particolare pregio paesistico ambientale sia per l'orografia sia per la folta vegetazione arborea costituita da alberi ulivo posti sui tipici terrazzamenti.

3) NATURA E CONSISTENZA DELLE OPERE.

Collocazione di pannelli fotovoltaici sulla falda del tetto di fabbricato residenziale.

4) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL P.T.C.P. E CON IL LIVELLO PUNTUALE DEL

P.R.G..

Il P.T.C.P., nell'assetto Insediativo, definisce la zona come ANI-MA (art.52) delle Norme di Attuazione. Le opere non contrastano con detta norma.

La disciplina paesistica di livello puntuale del P.R.G. definisce la zona come AGR (art.23) della normativa. Le opere non contrastano con detta norma.

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici finalizzati alla tutela dei beni paesaggistici e ambientali.

L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei beni vincolati devono presentare, all'Ente preposto alla tutela, domanda di autorizzazione, corredata della documentazione progettuale, qualora intendano realizzare opere che introducono modificazioni ai beni suddetti. Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autorizzazione paesistico-ambientale e si è verificato se le opere modificano in modo negativo i beni tutelati ovvero se le medesime siano tali da non arrecare danno ai valori paesaggistici oggetto di protezione e se l'intervento nel suo complesso sia coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni contenute nella documentazione progettuale ed esperiti i necessari accertamenti di valutazione, si ritengono le opere pregiudizievoli dello stato dei luoghi in quanto incidenti sulla configurazione attuale del tetto sia per l'ingombro previsto sia per la variazione cromatica del manto, allo stato uniformemente definito. Lo scrivente Ufficio ritiene che possa essere presa in considerazione la collocazione dei pannelli sul terreno circostante il fabbricato (Vedasi richiesta formulata da Muschietti Maurizio prot. n.33255 del 21.9.2010 relativa alla collocazione di pannelli fotovoltaici sul fabbricato censito al fg.2 mapp.1008).

6) VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

La Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 24/11/2010 verbale n.3, ha espresso il seguente parere: "..., visti gli elaborati allegati all?istanza, esprime parere contrario ritenendo l?intervento in progetto incidente sulla configurazione attuale del tetto sia per l?ingombro sia per la variazione cromatica del manto allo stato uniformemente definito. Potrà essere presa in considerazione una soluzione che preveda l?installazione dei manufatti sul terreno circostante".

7) CONCLUSIONI.

L'ufficio, viste le verifiche di compatibilità di cui ai punti 4) e 5) e vista la valutazione della Commissione Locale per il Paesaggio di cui al punto 6), ritiene l'intervento **non ammissibile** ai sensi dell' art.146 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n.42.

Imperia, lì 01-122010

IL TECNICO ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Geom. Paolo RONCO